

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

75.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE	PAG.	PAG.
		<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>
<b>Sostituzione:</b>		ONORATO ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi affittati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942);
PRESIDENTE . . . . .	948	SPINI ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991) . . . . .
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		950
Senatori AMODEO ed altri: Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3229) . . . . .	948	PRESIDENTE . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	948, 949	950, 952
BORGOGGIO FELICE . . . . .	948	BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .
GARZIA RAFFAELE . . . . .	948	951, 952
SANTAGATI ORAZIO . . . . .	948	GARZIA RAFFAELE . . . . .
		951
		MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		952
		ONORATO PIERLUIGI . . . . .
		951, 952
		SANTAGATI ORAZIO . . . . .
		951, 952
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>
		Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scon-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1982

	PAG.
trino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (1885) . . . . .	953
PRESIDENTE . . . . .	953, 963, 964 965, 968, 969
BERNARDINI VINICIO . . . . .	966
BORGOGGIO FELICE . . . . .	965, 966
CIAMPAGLIA ALBERTO . . . . .	967
D'ALEMA GIUSEPPE . . . . .	959, 963
FORMICA SALVATORE, <i>Ministro delle finanze</i>	964, 967, 969
GARZIA RAFFAELE . . . . .	963, 964
ROSSI DI MONTELEA, <i>Relatore</i> . . . . .	953, 959, 960 961, 968, 969
RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	963, 964, 965
SANTAGATI ORAZIO . . . . .	960, 966
SPAVENTA LUIGI . . . . .	961, 963
USELLINI MARIO . . . . .	965
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	969

**La seduta comincia alle 9,10.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Pellicani è sostituito dal deputato Onorato.

**Seguito della discussione della proposta di legge: senatori Amodeo ed altri: Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3229).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori

Amodeo ed altri: « Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 marzo 1982.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Ricordo che l'onorevole Gottardo ha già svolto la relazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Mi pare che il provvedimento non evidenzia problemi particolari. Si tratta di un'interpretazione autentica, che il Senato ha approvato all'unanimità. Ad avviso del relatore, è possibile e auspicabile adottare un analogo comportamento nella nostra Commissione.

FELICE BORGOGGIO. Come il Presidente ha chiarito, si tratta di una interpretazione autentica che il Senato ha approvato all'unanimità. Il gruppo socialista è, pertanto, favorevole all'approvazione definitiva.

RAFFAELE GARZIA. Anche il gruppo della democrazia cristiana, per le ragioni che il Presidente ha esposto, trattandosi di interpretazione autentica dibattuta lungamente e con molta attenzione dal Senato, è favorevole alla immediata approvazione del provvedimento.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, indubbiamente ogni interpretazione autentica comporta dei risvolti di natura giuridica, poiché in tal caso l'interpretazione ha valore ed effetti retroattivi. Un tale strumento, in una materia come quella che stiamo esaminando e che ha un carattere eminentemente tecnico, per cui i riflessi dal punto di vista fiscale non si limitano soltanto ad una retrodatazione

degli effetti, non è in linea di massima consigliabile. Considerando la materia presa in esame dalla proposta di legge, il ricorso all'interpretazione autentica diventa una formula surrettizia per far risalire al momento lontano dell'originario provvedimento, che nel caso specifico è del dicembre del 1964, determinati effetti che, essendo di natura fiscale, hanno le loro conseguenze. Pertanto, se dovessimo guardare alla questione formale e poi anche ad una questione sostanziale e di diritto, dovremmo esprimere delle notevoli perplessità non sul provvedimento in se stesso bensì sul metodo. Sconsiglierei sempre, in materia fiscale, di ricorrere all'interpretazione autentica con effetti *ex tunc*. Però, nella fattispecie, siccome si tratta di una serie di trattamenti che hanno un po' angustiato la pubblica amministrazione perché hanno dato luogo, in certo qual modo, ad una specie di braccio di ferro (nel senso che la pubblica amministrazione si è difesa come meglio ha creduto ed ha potuto ed i contribuenti si sono un po' avvalsi della difficoltà interpretativa per mettere a loro volta in difficoltà la stessa pubblica amministrazione) vorrei mantenermi su un giudizio salomonico dicendo che non penso che si possa dare un voto contrario ad un provvedimento che serve a chiarire le idee tra fisco e contribuenti, ma non è nemmeno giusto, secondo me, che per la nebulosità o la non chiarezza della norma i contribuenti debbano a loro volta averne degli effetti negativi.

In questo contrasto tra gli interessi della collettività e quelli degli utenti preannuncio, a nome del mio gruppo, una soluzione di astensione che vuol essere un incoraggiamento al Governo per potere risolvere taluni suoi problemi interpretativi di notevole importanza, ma anche un consiglio all'amministrazione finanziaria di non ricorrere con eccessiva frequenza allo strumento dell'interpretazione di una norma del valore di una legge interpretativa che, ripeto, falsa il significato stesso della volontà del legislatore perché è troppo comodo, dopo tanti anni, dire che mai il legislatore ha inteso stabilire questo. È

molto meglio che il legislatore, quando fa una norma, lo dica con chiarezza tale che non vi sia bisogno di ricorrere a questi sotterfugi legislativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dei due articoli del provvedimento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

#### ART. 1.

Nei trattamenti definiti del *cracking* e del *reforming*, previsti dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica della lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani, sono assoggettati, agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, al regime tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, per forni e caldaie, densi, se destinati a tale impiego, e sono ammessi allo stesso regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, se avviati alla lavorazione, fermo restando in quest'ulti-

mo caso l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i liquidi combustibili di cui al precedente comma devono essere trasferiti direttamente dagli impianti di produzione a quelli di utilizzazione o di lavorazione.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione del trattamento fiscale, previsto dalla presente legge, compresa l'eventuale denaturazione delle miscele di idrocarburi indicate nel primo comma.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche ai prodotti ottenuti dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta assolto il debito d'imposta.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Onorato ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi affittati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942); Spini ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge abbinata di iniziativa rispettivamente dei deputati Onorato, Cerina Feroni, Cecchi, Fabbri Seroni, Toni, Tesi, Pagliai, Fabbri: « Norme per la cessione in proprietà degli alloggi affittati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 », e dei deputati Spini, Querci, Reina, Santi, Susi: « Norme per il riscatto delle case assegnate

alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze ».

Ricordo che nella scorsa seduta la Commissione ha approvato i primi 5 articoli della proposta n. 1991 assunta quale testo base.

Ricorda che la V Commissione ha chiesto la soppressione dell'articolo 6.

Ricorda inoltre che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dal deputato Onorato:

*All'articolo 6, al primo comma, sopprimere le parole: a titolo gratuito e; aggiungere al termine del comma le parole: il prezzo di cessione è determinato a norma del precedente articolo 5.*

*Al secondo comma sopprimere le parole: a titolo gratuito. (6. 1).*

Su tale emendamento la V Commissione ha espresso parere favorevole;

dal Governo:

*sopprimere l'articolo 7. (7. 2);*

dal deputato Onorato:

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

*Gli alloggi per i quali non sia perfezionata nei termini prescritti la cessione in proprietà a favore degli assegnatari, sono amministrati direttamente dal Ministero delle finanze. (7. 1).*

*All'articolo 8, nel secondo comma, le parole: dall'articolo 6, secondo e terzo comma, sono sostituite dalle parole: dall'articolo 7;*

*nel terzo comma, le parole da: si applica il primo comma dell'articolo 6, sino a: l'atto di diffida, sono sostituite dalle parole seguenti: si applica l'articolo 7, dopo che sono decorsi inutilmente trenta giorni dal termine assegnato all'interessato con l'atto di diffida. (8. 1);*

dal relatore:

*All'articolo 8, secondo comma, sopprimere le parole: e dell'articolo 6 secondo e terzo comma. (8. 2);*

dal relatore:

*All'articolo 8 sopprimere il terzo comma. (8. 3).*

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. In seguito ad una verifica da me compiuta insieme ai colleghi della Commissione, proporrei, tenuto conto del parere della V Commissione (che ci porterebbe a sopprimere l'articolo 6) di invitare l'onorevole Onorato a ritirare gli emendamenti 6. 1, 7. 1 ed 8. 1, di sopprimere l'articolo 6 e, conseguentemente, di accogliere l'emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 7, nonché di modificare l'articolo 8 espungendo i riferimenti agli articoli soppressi. In questo modo si potrebbe procedere alla cessione agli assegnatari degli alloggi lasciando in sospenso la questione della gestione relativa agli alloggi che non vengano ritirati dagli assegnatari. Su tale problema avremo modo, eventualmente, di tornare evitando così soluzioni affrettate rispetto a chi più correttamente potrebbe gestire questa parte di immobili.

PIERLUIGI ONORATO. Sono disposto a ritirare i miei emendamenti 6. 1 e 7. 1 perché ho, nel frattempo, interpellato il comune di Firenze, che mi ha risposto che non si sente in grado di sostenere il carico finanziario che gli deriverebbe da una cessione a titolo oneroso. In particolare, per quanto riguarda il mio emendamento 7. 1, sono disposto a ritirarlo una volta che il Governo abbia manifestato la sua intenzione di favorire il varo di questa legge. Del resto, come ha detto il relatore, il problema resta inpregiudicato poiché si tratta di immobili che rimangono all'amministrazione dello Stato; e sarà l'amministrazione dello Stato, di intesa con il comune di Firenze, a stabilire se debba essere essa stessa a gestire parte del compendio o se debba affidarlo in gestione al comune di Firenze. In altre parole, lascerei allo Stato ed al comune la libertà di decidere in proposito.

ORAZIO SANTAGATI. In relazione allo emendamento 6. 1, il presidente della V Commissione bilancio ci fa sapere che tale Commissione si è espressa favorevolmente in ordine a tale emendamento, mentre ha condizionato il parere favorevole circa il passaggio di proprietà alla soppressione del primo comma dell'articolo 5 della proposta di legge n. 1942 e dell'articolo 6 della proposta di legge numero 1991. In definitiva, la V Commissione bilancio ha espresso la propria contrarietà alla gratuità dell'operazione mentre c'è tutta la predisposizione per la vendita a titolo oneroso.

A questo punto mi domando: una volta che il trasferimento avviene non più a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, il comune è interessato all'operazione?

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Il comune non è interessato, tanto è vero che c'è la proposta di sopprimere l'articolo.

ORAZIO SANTAGATI. In definitiva, il comune non è più interessato a tale operazione e in pratica il problema viene superato attraverso una decisione, che consente di procedere ugualmente al riscatto di cui stiamo discutendo. In altri termini, si sgombra il terreno dalla difficoltà che era intervenuta e si procede alla concessione del riscatto agli interessati. Poiché i termini del discorso sono questi, io credo che sia giusto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale esprimere un parere favorevole, soprattutto quando si tratta di andare incontro a categorie diseredate. Si tratta infatti di persone colpite dall'alluvione del 4 novembre 1966: semmai c'è da dolersi che di questi problemi ce ne stiamo occupando dopo sedici anni.

Il concetto fondamentale, che è senza altro recepito dal mio gruppo, è quello di pervenire alla più sollecita approvazione possibile del provvedimento, perché i destinatari possano ottenere i benefici previsti al più presto.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per dichiarare l'assenso del gruppo della democrazia cri-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1982

stiana alla proposta del relatore Borgoglio, che ha elementi di saggezza e che risolve il problema.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è concorde con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 6, di cui il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Il trasferimento degli alloggi al comune di Firenze ai sensi del precedente articolo, è esente dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, nonché da ogni altra imposta o tassa di qualsiasi specie o natura.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

ORAZIO SANTAGATI. Prima di esprimere un voto sull'emendamento soppressivo presentato dal Governo, vorrei conoscere le ragioni di tale soppressione, anche se posso intuirle.

PIERLUIGI ONORATO. È un emendamento consequenziale.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il complesso degli alloggi in questione è rappresentato per circa l'85 per cento da abitazioni che vengono riscattate e per circa il 15 per cento da abitazioni delle quali nessuno vuole la proprietà. Il comune non ne vuole sapere, l'amministrazione finanziaria è proprietaria di tali alloggi, ma intende destinarli a riscatto: per decisione unanime, è stato

concordato di chiudere le posizioni alle quali sono interessati gli inquilini che intendono usufruire della possibilità di riscatto e di lasciare sospese le altre, che potranno essere risolte attraverso un'apposita convenzione.

ORAZIO SANTAGATI. Dopo i chiarimenti del Governo, esprimo parere favorevole alla soppressione.

FELICE BORGOGLIO, *Relatore*. Anch'io sono favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il Governo chiede la soppressione, alla quale si è dichiarato favorevole anche il relatore.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprietà del richiedente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513. È tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, ultimo comma, e dall'articolo 6, secondo e terzo comma.

Qualora gli interessati, nonostante diffida ad adempiere da parte dell'Intendente di finanza, si astengano dal sottoscrivere gli atti di cessione in proprietà predisposti per effetto dell'accoglimento della loro domanda, si applica il primo comma

dell'articolo 6. Il trasferimento in proprietà al comune di Firenze decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine assegnato con l'atto di diffida.

L'Intendente di finanza dà notizia al sindaco del comune di Firenze della avvenuta stipulazione degli atti di cessione in proprietà a favore degli aventi titolo ai sensi della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere nel secondo comma le parole: e dall'articolo 6 secondo e terzo comma;*

*Sopprimere il terzo comma.*

Pongo in votazione il primo emendamento soppressivo del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 9.

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

I cessionari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione della giunta comunale di Firenze. Il cessionario può aliena-

re l'alloggio solo qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente primo comma. In tal caso deve darne comunicazione al comune di Firenze, il quale può esercitare, a mezzo di dichiarazione del sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione sull'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

*(È approvato).*

La proposta di legge n. 1991 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed ove approvata comporterà l'assorbimento della proposta n. 1942.

#### **Discussione del disegno di legge: Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (1885).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa ».

L'onorevole Rossi di Montelera ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Iniziamo la nostra discussione su questo importante disegno di legge, predisposto qualche tempo fa, sul quale già ampio dibattito si è svolto nel paese presso le categorie interessate e presso gli organi di stampa e sul quale oggi ci troviamo a dover deliberare.

Prima di passare all'esame specifico della normativa proposta e prima di esa-

minare i vari aspetti che possono porsi rispetto a questo provvedimento (sia aspetti di carattere generale, sia aspetti di carattere più specifico, più particolare e più tecnico) vorrei fare due annotazioni di carattere metodologico che mi sembrano, per altro, assolutamente indispensabili. La prima riguarda l'ottica con la quale ci disponiamo ad affrontare ed a discutere un provvedimento di questa portata, che riguarda una categoria vastissima di cittadini e che riguarda un interesse di estrema rilevanza per la collettività e per la pubblica amministrazione: un provvedimento, quindi, che ha degli effetti che si possono dire ampiamente generalizzati. Invece, abbiamo assistito, negli ultimi mesi, ad una forma di dibattito pubblico, di dibattito giornalistico e di dibattito in ambienti sociali, determinato da obiettivi totalmente diversi da quelli che ho ora citato. Abbiamo visto cioè come in vari ambienti si sia parlato di questo provvedimento non come di un provvedimento che avrebbe dovuto porsi per combattere l'evasione fiscale, o come di un provvedimento al quale eventualmente ci si potesse opporre per ragioni di carattere generale, bensì come di un provvedimento che servisse a risolvere qualche crisi occupazionale o di settore, ma, peggio, come di un provvedimento che sembra essere entrato in talune forme di contrattazione sindacale, tanto che abbiamo qui una circolare della Federazione lavoratori metalmeccanici del 20 gennaio 1982, rivolta sia al Presidente del Consiglio, sia ai membri delle Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato.

Se dovessimo accingerci a discutere di questo provvedimento sotto la spinta di più che comprensibili questioni di carattere sindacale od economico e dovessimo sentirci dire (come è stato detto o scritto sui giornali) che è colpa del Governo o del Parlamento se certe crisi aziendali non si sono risolte per tempo, o se certe crisi occupazionali non si sono risolte in quanto un impegno governativo non è stato tenuto in debito conto, o se certi programmi di sviluppo industriale in un settore non hanno trovato realizzazione a

causa di questo ritardo dovuto alla inazione del Governo e del Parlamento, ci accingeremmo a discutere di questo tema con un'ottica totalmente errata, sia per una questione di principio perché ogni argomento va discusso per la sua reale sostanza e per le sue specifiche e primarie implicazioni, e non va quindi sovvertito l'ordine delle implicazioni secondo le quali si discute un provvedimento (guai se dovessimo accettare un meccanismo mentale, un metodo che ci portasse ad anteporre effetti secondari, sia pure positivi, di un provvedimento rispetto agli effetti primari che sono quelli tipici ed essenziali del provvedimento medesimo), sia anche per una ragione di carattere pratico perché se dovessimo accettare una simile ottica rischieremmo di creare un precedente sociale nei confronti delle infinite categorie in crisi oggi, o domani, o ieri. Voglio dire questo fin dall'inizio perché ritengo che dobbiamo discutere di questo provvedimento con la massima serenità e chiarezza nel definire quali sono gli obiettivi primari e fondamentali di esso: quelli della lotta all'evasione fiscale, della serietà nell'amministrazione finanziaria, di un rapporto di maggiore fiducia tra contribuenti e pubblica amministrazione. Se, poi, vi saranno altri effetti secondari, positivi o negativi che siano, essi saranno effetti dei quali dovremo eventualmente discutere ma che non possono entrare nella valutazione fondamentale del provvedimento.

La seconda annotazione è che questo provvedimento ha un *iter* complesso. Ricordo che era stato presentato un disegno di legge n. 1885 rispetto al quale sono stati depositati, alcuni mesi fa, alcuni emendamenti da parte del Governo.

Voglio anche annunciare alla Commissione che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali, della Commissione giustizia e della Commissione bilancio.

Passo ora all'illustrazione del testo del provvedimento, che non desidero svolgere in maniera ampia poiché ritengo che sia già abbastanza noto nei suoi dettagli. Pertanto ne farò un sunto che potrà essere utile durante la discussione e terrò con-



to degli emendamenti presentati dal Governo.

Il primo articolo stabilisce l'obbligo di rilasciare appositi scontrini fiscali attraverso lo strumento del registratore di cassa. Tale disposizione ha però un limite minimo di applicabilità riferito al volume di affari realizzato nell'anno precedente. Si è posto il limite di 12 milioni di lire e si sono previste alcune esclusioni dall'applicazione di questa norma nei confronti delle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di beni immobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici. Non scendo in ulteriori dettagli. L'importante è chiarire per ora che per quanto riguarda l'articolo 1 può essere stabilito l'obbligo di allegare lo scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno al registro dei corrispettivi. Infine, si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità e i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati degli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzioni dei registratori e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori e delle bilance e tutti gli altri adempimenti.

L'articolo 1 è fondamentalmente e sostanzialmente dovuto all'esigenza di rendere più approfondito e più chiaro il controllo sull'attività e quindi sul comportamento fiscale degli esercizi commerciali. Infatti tali esercizi commerciali sono oggi già sottoposti a tutta una serie di controlli, anche incrociati, che vanno dalle

bollette di accompagnamento, ai registri di magazzino, ai registri dei corrispettivi, ma si ritiene che vi sia tuttora una fascia di evasione che debba essere combattuta. Si è ritenuto che sia necessario predisporre strumenti automatici di controllo, che possano impedire o tentare di impedire un comportamento di evasione da parte degli operatori meno seri, comportamento fondato su scritturazioni di carattere manuale. Si ritiene che un tale sistema di scritturazione possa prestare il fianco a maggiori spazi di autonomia nel comportamento dei singoli operatori. Si è ritenuto quindi opportuno predisporre un tale strumento, che da un lato offre lo scontrino per quanto riguarda la singola operazione, dall'altro garantisce lo scontrino riepilogativo che di fatto fotografa le operazioni dell'intera giornata.

Ci sono naturalmente dei problemi, che sono esaminati nella ultima parte dell'articolo, relativi a varie evenienze: la rottura dell'apparecchio, il problema dei controlli, eccetera. A tale scopo sono previste delle normative ministeriali, per determinare il comportamento da tenere a fronte di tali episodi.

L'articolo 2 è quello relativo alle sanzioni, che sono di vario tipo, a fronte dei vari comportamenti contrari a quanto è previsto nel provvedimento. Vi è innanzitutto la previsione che « in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 900.000. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario ». Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nell'articolo 1, si applica invece la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000.

Nell'emendamento presentato dal Governo è prevista l'aggiunta di un settimo comma, per far fronte all'osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia. Con tale emendamento il Governo propone di inserire, dopo il settimo, due commi: « Per coloro i quali pur essendo

obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni. La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti ».

L'articolo 3 del testo del disegno di legge prevede una serie di agevolazioni economiche e finanziarie a fronte dell'installazione del registratore di cassa e della bilancia elettronica. È previsto innanzitutto un credito di imposta da far valere sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dei registratori di cassa non eccedenti lire 2 miliardi. C'è una previsione analoga, per quanto riguarda il credito di imposta, in relazione alle locazioni finanziarie. Vi è infine una previsione di ammortamento sulla base del 25 per cento annuo sul residuo, cioè al netto del credito di imposta già previsto. Quale però il costo unitario, al netto del credito di imposta, non superi lire 1.500.000, ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo di imposta in cui i registratori sono stati acquistati.

Il Governo propone di aggiungere un articolo 4, che è indispensabile in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 1, ma che può prestare anche il fianco ad alcune discussioni, che esamineremo in seguito. Tale nuovo articolo prevede una gradualità di applicazione della norma, per scaglioni, in relazione alla cifra di affari. È previsto infatti che per i contribuenti di cui all'articolo 1 che abbiano presentato una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981, le disposizioni della presente legge si applichino a partire dal 1° marzo 1983 se il volume di affari ha superato i 200 milioni, dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i 100 milioni, dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha su-

perato i 60 milioni, dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i 30 milioni, dal 1° marzo 1987 se il volume di affari ha superato i 12 milioni.

È presa poi in considerazione l'ipotesi di esercizi che abbiano iniziato la loro attività successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Anch'essi sono sottoposti agli stessi criteri di gradualità.

Dopo aver illustrato i singoli articoli del disegno di legge e gli emendamenti presentati dal Governo, passerei adesso ad esaminare i vari aspetti di carattere generale, quindi alcuni aspetti di carattere più specifico, che nascono dal provvedimento, che hanno indotto il Governo a predisporlo e che portano le forze politiche ad esaminarlo con grande attenzione.

Il provvedimento nasce, come ho detto all'inizio, dall'esigenza di far fronte alla evasione fiscale, in un settore che viene indicato come potenzialmente pericoloso sotto questo aspetto. Il provvedimento nasce però anche dall'esigenza di pervenire ad una corresponsabilizzazione fiscale degli operatori, in questo caso degli operatori del commercio. Tale corresponsabilizzazione può derivare appunto dall'uso di uno specifico strumento che accresca la funzione di autocontrollo e che porti sul piano psicologico, ad una maggiore correttezza dell'operatore, nonché ad una maggiore fiducia da parte di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione. L'adozione di tale strumento dovrebbe portare, in altri termini, ad una riduzione del margine di dubbio che può indurre anche inconsciamente all'evasione e che nasce da un controllo non basato su atti automatici, quindi su atti obiettivamente verificabili.

Questa linea già è stata perseguita in altri settori. È una linea che, in fondo, segue un cammino nato con la bolletta di accompagnamento e proseguito successivamente con la ricevuta fiscale, cioè un cammino di controlli incrociati nella gestione della fiscalità del commercio che porta ad una possibilità di maggiore correttezza dell'intero settore. È però indispensabile, di fronte a questi obiettivi, chiarire che sarebbe estremamente grave e pericoloso se, con una norma di questo

genere che venisse stravolta nei suoi aspetti fondamentali e non venisse coordinata con esigenze pratiche della vita del commercio e della vita del mondo economico di oggi, noi rischiamo di criminalizzare un settore economico, cioè di indicare all'opinione pubblica un settore specifico o, peggio, ora l'uno ora l'altro sottosectore di un intero settore economico come responsabili massimi di crisi dell'economia dello Stato e del non raggiungimento di quei fini e di quegli obiettivi di volume fiscale che si sono proposti, come se volessimo consentire di stravolgere quella che deve essere una azione di serietà e di correttezza fiscale facendola diventare un'azione di linciaggio fiscale.

Questo problema è sentito gravemente nei settori interessati; ed è sentito a fronte di varie categorie che, l'una in un modo, l'una nell'altro, possono presentare i livelli di pericolosità fiscale, come riconoscimento da un lato della necessità di garantire un corretto controllo ed un efficace controllo dell'attività economica di ogni settore e, dall'altro, di non creare diseguaglianze o discriminazioni che possano gettare sugli uni o sugli altri un ingiustificato discredito. A questo scopo bisogna evitare discriminazioni tra le specifiche categorie: discriminazioni (che presterebbero il fianco a dubbi nell'interpretazione della costituzionalità dei provvedimenti) che non nascessero da criteri obiettivi bensì nascessero solo da considerazioni che possono essere soggettive e talvolta non corredate sufficientemente da obiettività. Tali discriminazioni rischierebbero anche di creare nel mercato distorsioni, concorrenze e quindi gravi squilibri nella vita economica dell'intero settore. Per questo è di grande importanza che questo provvedimento abbia le massime caratteristiche di obiettività e di automaticità e che non presti il fianco a possibili interpretazioni eccessivamente soggettive od elastiche nell'applicazione di questa normativa ora all'una ora all'altra categoria. In questo senso mi sembra che il testo predisposto nell'emendamento del Governo presentato nello scorso mese di marzo sia assai confacente e che, pur prestando

il fianco a possibili discussioni che saranno certamente svolte nel corso del dibattito in questa Commissione, evita, a mio giudizio, un grande rischio derivante dal testo precedente: il rischio, cioè, di presentare una fascia eccessiva di elasticità e di soggettività nell'applicazione ora all'una ora all'altra categoria di una normativa che pone oneri di carattere economico ed anche di carattere funzionale agli operatori commerciali ed anche oneri di carattere morale e psicologico.

È quindi molto importante che si garantisca questa obiettività. E mi sembra che l'ultimo testo abbia fatto passi avanti in senso notevole rispetto a quello precedente. Esistono pur sempre alcuni problemi aperti che io voglio qui porre senza saper dare ancora ad essi una interpretazione ed una via di soluzione, tanto più perché questa sarà data comunque dal dibattito in Commissione.

Uno di tali problemi è quello delle esclusioni. Se decidiamo di procedere su una via di obiettività, di eguaglianza e di automaticità nell'applicazione di questa normativa dobbiamo fare grande attenzione a quali devono essere le esclusioni rispetto all'applicazione della normativa stessa. Abbiamo qui una serie di esclusioni, alcune delle quali possono porre qualche problema. Quella fondamentale è l'esclusione dell'ambulante rispetto agli altri settori del commercio. L'ambulante pone senza dubbio una serie di problemi pratici, infatti l'installazione del registratore di cassa o della bilancia elettronica per un venditore ambulante è una cosa impensabile sul piano pratico e addirittura sul piano tecnico. Ma se pensiamo che l'ambulante oggi non è più solo quello del venditore col carrettino che va al mercato ma raggiunge certe volte livelli di volume d'affari di gran lunga superiori a quelli raggiunti da commercianti fissi e gode oggi di strumenti estremamente importanti sotto l'aspetto economico (si pensi alle grandi *roulottes*, ai grandi negozi viaggianti su quattro ruote, che sono certamente ambulanti perché si spostano da un posto all'altro ma che non hanno nulla di meno rilevante rispetto ad una mi-

riade di esercizi piccoli e medi che oggi troviamo in difficoltà, dal paesino alla periferia della città) credo che ci si debba chiedere se questo settore debba essere *sic et simpliciter* escluso dall'applicazione di questa normativa in quanto dobbiamo preoccuparci fundamentalmente di adottare, con questo provvedimento, criteri univoci ed eguali per tutti e non criteri discriminatori; dobbiamo evitare, cioè, di creare delle distorsioni di mercato e delle distorsioni di concorrenza, cioè evitare di trasformare un provvedimento fiscale in un provvedimento congiunturale o di indirizzo economico ed evitare di creare condizioni di maggiore favore per alcune categorie rispetto ad altre, altrimenti entrerebbero in un'ottica completamente diversa, che non sarebbe materia della nostra Commissione ma sarebbe materia ed oggetto di un esame più approfondito della vita più generale del commercio in Italia oggi.

Vi è poi il problema del livello minimo di applicabilità della normativa, che è stabilito nel limite di 12 milioni di lire (soglia che, come tutte le soglie fisse, pone dei gravi dubbi nel tempo perché con livelli di inflazione come quelli odierni e come quelli prevedibili per il futuro nonostante le nostre comuni speranze, non sempre suffragate da eguali risultati, i limiti monetari previsti rischiano di vanificarsi nel giro di pochi anni e di arrivare addirittura allo stravolgimento del principio.

Perché, a mio giudizio, è opportuno un limite minimo? Se pensiamo ancora ad una serie di piccolissimi esercizi commerciali che sono oggi in crisi in zone del Mezzogiorno od in zone di montagna o di campagna, se pensiamo al livello di istruzione dell'operatore normalmente limitatissimo, se pensiamo anche alla complessità della gestione di questi piccoli esercizi ci rendiamo conto che a fronte della scarsa rilevanza fiscale di essi può essere opportuna l'esclusione degli esercizi più piccoli dalla sfera di applicazione di questa norma.

Credo che, per quanto riguarda la soglia, si debba vedere se non si possano individuare formule che meglio garantisca-

no la non vanificazione della soglia stessa a causa del processo inflazionistico.

Vi sono, poi, alcune altre situazioni per le quali non solo è opportuno, ma necessario escludere l'uso dei registratori di cassa. Valga l'esempio dei generi di monopolio che sono già controllati a monte prima di essere consegnati ai distributori. Il controllo di altri generi, inoltre, non è necessario perché l'IVA è già assolta a monte o perché essi sono irrilevanti ai fini dell'IVA come nel caso dei valori bollati. Per quanto riguarda la vendita di giornali, poi, il controllo sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso, in quanto finirebbe per determinare l'unico risultato di un aumento dei costi di gestione.

Un altro importante problema che occorre affrontare è quello dell'abusivismo, fenomeno particolarmente esteso nel nostro paese che presenta un'economia in parte sommersa. Il sommerso, infatti, può costituire un aspetto positivo per l'attività economica, ma crea indubbiamente fasce di disuguaglianza per quanto riguarda gli aspetti fiscali e legali. Quanto più siamo determinati ad introdurre strumenti di controllo con riferimento al settore dell'attività commerciale, tanto più dobbiamo tener conto della necessità di combattere l'abusivismo. La stessa introduzione degli strumenti di controllo, infatti, finirebbe in caso contrario per risolversi in un ulteriore vantaggio per chi svolge abusivamente l'attività commerciale.

La lotta all'abusivismo, quindi, pur non essendo materia strettamente inerente alle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, va segnalata al Governo come un problema da affrontare con la massima attenzione e la massima determinazione.

Un altro aspetto importante è quello relativo ai controlli. Non basta infatti installare i registratori di cassa; bisogna controllare che vengano usati e vengano usati correttamente.

Intendo, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione della introduzione graduale dell'uso dei registratori di cassa, di cui si fa carico il Governo proponendo un emendamento al provvedimen-

to in discussione. Il criterio della gradualità trova giustificazione nella necessità di fondare l'introduzione degli strumenti di controllo su presupposti obiettivi ed automatici e sull'esigenza di impedire forme di arbitrarietà o, quanto meno, di elasticità nell'applicazione della norma. Il problema di una graduale applicazione dei registratori di cassa va anche preso in considerazione in rapporto al fatto che la produzione di tali strumenti esistente nel nostro paese non è di tale entità da poter far fronte nell'immediato alle esigenze esistenti.

La questione non è di poca rilevanza anche in relazione al fatto che la scelta di un criterio di grande applicazione con riferimento alle fasce di fatturato dà luogo a dubbi sotto il profilo costituzionale.

GIUSEPPE D'ALEMA. Lasciamo alla Commissione affari costituzionali il compito di valutare gli aspetti relativi alla costituzionalità.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Il relatore svolge la propria relazione con riferimento a tutti gli aspetti che ritiene rilevanti; successivamente i colleghi potranno illustrare le proprie opinioni. A mio parere, dicevo, la scelta del criterio della gradualità per fasce di fatturato presenta aspetti dubbi dal punto di vista della costituzionalità.

Vi è un altro elemento che forse potrebbe essere maggiormente precisato ed è il tema della validità fiscale dello scontrino, del riepilogo emesso dal registratore di cassa o dalla bilancia elettronica. Noi ci proponiamo con il registratore di cassa di adottare uno strumento semplice, obiettivo e automatico di controllo; non ci proponiamo una pletorica crescita di forme di controllo, tutte imprecise, nell'auspicio che l'una sommata all'altra e una imprecisione sommata all'altra possano ridurre la fascia di evasione e quindi la fascia di possibile scampo dai controlli.

Noi ci poniamo l'obiettivo di ottenere uno strumento definitivamente operante sotto l'aspetto del controllo. Guai se il registratore di cassa o la bilancia elettronica dovessero costituire uno strumento

indiziario in più per controllare la gestione e quindi la correttezza fiscale di un operatore commerciale! Allora veramente non avremmo raggiunto nessuno degli obiettivi che ci poniamo: da un lato avremmo creato un maggiore carico burocratico, amministrativo e gestionale per l'operatore, dall'altro avremmo accresciuto la sfiducia dell'operatore medesimo nei confronti della pubblica amministrazione, che in tal caso dimostrerebbe la sua incapacità ad effettuare dei controlli reali.

Vorrei che la Commissione fosse estremamente attenta in ordine alla necessità di porsi in un'ottica che veda i registratori di cassa come uno strumento definitivo di controllo fiscale e non come uno strumento semplicemente aggiuntivo, ma non probante.

In altri termini, gli obblighi molto precisi sanciti dal provvedimento relativamente all'emissione di scontrini di controllo, di riepiloghi in caso di rottura, controlli previsti secondo le norme emanate dal Ministero, l'adozione di un registratore di cassa tipo rispetto al quale tutti quelli che verranno installati dovranno essere identici, gli obblighi conseguenti all'adozione di strumenti così precisi, perfetti e completi, debbono « assolvere » gli operatori da ulteriori doveri di chiarezza fiscale ed eliminare qualsiasi dubbio in proposito da parte dell'amministrazione finanziaria.

È molto importante quindi che il registratore di cassa e la bilancia elettronica abbiano valore probante ai fini fiscali e a fronte di questo valore probante noi possiamo chiedere agli operatori il sacrificio di superare l'ostilità che esiste nei riguardi dei registratori di cassa e di sopportare il maggior onere economico (non eccessivo a fronte delle agevolazioni, ma comunque sempre di un certo onere si tratta) connesso con l'installazione e l'uso di tali apparecchiature. Qualora la Commissione non attribuisse tale valore ai nuovi strumenti e alle nuove procedure che vengono introdotte col provvedimento, certamente il contribuente sarebbe ulteriormente allontanato dall'amministrazione dello Stato e diminuirebbe ancora il livello di reciproca fiducia e credibilità.

Pongo quindi in termini problematici la necessità di formulare una norma che, a fronte dell'uso corretto del registratore di cassa e della bilancia elettronica, escluda l'accertamento induttivo, salvo casi di evidenti infrazioni e irregolarità.

Nel disegno di legge originario del ministro Reviglio, le bilance elettroniche non erano state incluse. È evidente che tali strumenti offrono le stesse garanzie e hanno le stesse caratteristiche dei registratori di cassa, in relazione ai fini che il disegno di legge si propone. Tali bilance elettroniche sono strumenti alternativi, estremamente precisi, facilmente adattabili all'emissione dello scontrino e già oggi sono ampiamente in uso presso numerosi esercizi commerciali. Esse sono garantite rispetto alle manomissioni, in quanto sono controllate dagli ispettori metrici del Ministero dell'industria sia al momento della produzione sia durante l'uso; sono controllate nuovamente ogni qual volta succedano dei guasti o vengano manomesse. Infatti in tali casi le bilance elettroniche debbono essere nuovamente sigillate dagli stessi ispettori del Ministero dell'industria: in definitiva, sono assolutamente garantite come i registratori di cassa dal punto di vista della sicurezza. Vi è inoltre una eccellente rete di manutenzione per tali bilance e, in conclusione, appare estremamente opportuno che esse vengano affiancate al registratore di cassa.

È necessario a questo punto soffermarsi su alcuni problemi di carattere più specifico, che attualmente esistono. Esiste innanzi tutto un problema che le varie categorie pongono e che riguarda il recupero dell'usato nel campo dei registratori di cassa, già immessi sul mercato: vi è infatti un parco di circa 250 mila registratori di cassa già esistenti nel commercio in Italia. Tali registratori sono installati soprattutto presso gli esercizi di maggiori dimensioni: indubbiamente essi costituiscono un investimento che sarebbe reso immediatamente inutilizzabile a seguito dell'immissione dei registratori di cassa del nuovo tipo. L'adattamento dei vecchi registratori di cassa al nuovo sistema sembra estremamente difficoltoso, in

quanto dovrebbero essere determinati dal ministero dei registratori tipo, moderni, garantiti, estremamente precisi, dotati di memoria. D'altra parte, a prescindere dall'impossibilità o dalla difficoltà di procedere all'adattamento dei vecchi registratori di cassa al registratore tipo approvato dal ministero, ciò comporterebbe probabilmente dei costi eccessivi, tali da non rendere conveniente l'operazione. È indispensabile affrontare tale problema per non creare un aggravio economico serio a numerosi esercizi, che oggi dispongono di un carico di investimenti notevole. Si possono ad esempio immaginare delle forme di sostituzione dell'usato, a prezzi prefissati.

**ORAZIO SANTAGATI.** Chiedo al relatore notizie circa il costo attuale di un registratore di cassa medio.

**LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, Relatore.** Un registratore di cassa elettronico costa attualmente circa due milioni e mezzo, ma tale costo aumenterà certamente a seguito dell'inflazione.

Ritengo doveroso offrire alla Commissione elementi di valutazione concreta in ordine ad un ulteriore problema, quale quello relativo ai livelli di produzione, quindi del mercato dei registratori di cassa in Italia. Indubbiamente il mercato deve essere in grado di offrire lo strumento, che il provvedimento impone al contribuente. Sarebbe veramente disdicevole se noi predisponessimo un obbligo relativamente all'installazione di determinate apparecchiature, obbligo oltre tutto penalmente perseguito, e poi sul mercato non ci fosse in misura sufficiente la disponibilità di tali apparecchiature. Si era detto da alcuni ambienti che sarebbe stato divertente se, a fronte di un obbligo generalizzato del registratore di cassa per tutti gli esercizi, di colpo, il giorno dopo la pubblicazione della legge, tutti gli esercizi (1 milione e 100 mila esercizi, in Italia) si fossero presentati al Ministero per dire: vogliamo lo strumento. Lo strumento sarebbe stato disponibile probabilmente cinque o sei anni dopo. Questo problema è stato affrontato nel disegno di leg-

ge attraverso la gradualità, cioè attraverso una non immissione immediata del registratore di cassa dappertutto. A fronte di più di 1 milione di esercizi commerciali (il che non significa 1 milione di registratori di cassa) oggi in Italia è prevedibile una produzione di registratori di cassa del tipo previsto di circa 250 mila all'anno. La produzione attuale delle bilance elettroniche è di circa 20 mila all'anno. Pertanto il livello potenziale di produzione annua di nuovi strumenti si aggira intorno alle 270 mila unità.

Le categorie interessate affermano che da quando questo disegno di legge è stato presentato si sono bloccate le produzioni dei vecchi registratori di cassa perché questi ultimi non sono stati più acquistati nella prospettiva di non essere più utilizzati nel tempo; pertanto sembra che oggi vi sia una stasi grave del mercato dovuta alla notizia che già due anni fa era stata pubblicata relativamente alla presentazione di questo disegno di legge.

Prima di questi avvenimenti il mercato dei registratori di cassa era al 90 per cento di importazione straniera, addirittura dal Giappone, essendo il Giappone estremamente avanzato sotto l'aspetto tecnologico e sotto l'aspetto produttivo e commerciale nella produzione di tali strumenti. Oggi in Italia vi è una amplissima importazione di questi strumenti dal Giappone. Pertanto, a fronte di questi argomenti, dobbiamo porci una duplice preoccupazione: da un lato di non gravare con questa legge in modo rilevante la bilancia commerciale italiana consentendo quindi che la produzione avvenga (anche se essa forzatamente avverrà con alcuni pezzi di importazione dall'estero), per la maggior parte possibile con strumenti di produzione nazionale; dall'altro lato dobbiamo preoccuparci di evitare di porre ostacoli che potrebbero porre l'Italia in condizioni difficili rispetto ad esportatori stranieri che si vedessero precluso il mercato italiano da norme che dovessero dimostrarsi delle distorsioni alla libera concorrenza.

Un altro problema rilevante è quello del controllo. Quello del registratore di cassa è un obbligo che ha efficacia in

quanto l'uso corretto dello strumento venga controllato poiché niente vi è di peggio in materia fiscale, che legiferare con norme che possano considerarsi fin dall'inizio scarsamente applicabili, con norme che lascino il serio dubbio di essere delle norme-spauracchio l'applicazione delle quali non sia obiettivamente controllabile.

Mi sembra quindi molto importante (ma su questo il Governo potrà darci maggiori delucidazioni durante la discussione di questo provvedimento) sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per quanto riguarda la predisposizione, in particolare da parte della guardia di finanza, di un adeguato controllo di tali strumenti, della loro immissione e del loro uso. Ritengo infatti che questo sia un aspetto assolutamente fondamentale anche per quanto riguarda quei criteri di eguaglianza, di obiettività e di non discriminazione che mi sembrano indispensabili nell'applicazione di questo provvedimento.

Certo sarebbe interessante poter esaminare esperienze di altri paesi i quali abbiano già sperimentato la materia dell'obbligo dei registratori di cassa, per poter verificare i vari punti dei quali ho parlato, alcuni di carattere generale, altri di carattere più specifico e particolare.

Non sembrano, per altro, esservi esempi analoghi al nostro in altri paesi, per lo meno dell'Europa. Pare cioè che in nessun paese europeo esista l'obbligo del registratore di cassa stabilito per legge. Mi pare che soltanto nel Messico...

LUIGI SPAVENTA. Anche negli Stati Uniti d'America.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore*. Non mi risulta. Comunque questo potrà essere chiarito.

Per quanto riguarda l'Europa, in nessun paese vi è l'obbligo dei registratori di cassa. Però vi sono esempi di normative sui registratori di cassa. Vi sono, cioè, paesi europei - e può essere interessante, proprio per ciò che ci accingiamo a deliberare ed anche in un'ottica di obbligo dei registratori di cassa, tenere presenti alcune esperienze

straniere particolari proprio per chiarire anche le finalità e l'efficacia di alcune specifiche norme — nei quali il registratore di cassa è reso obbligatorio come sanzione nei confronti dell'operatore del quale siano state accertate infrazioni perduranti agli obblighi di tenuta della contabilità.

Vi sono, poi, esempi di registratori di cassa come strumenti alternativi ad altri adempimenti cartacei per quegli operatori che si siano dimostrati particolarmente corretti sotto il profilo del comportamento fiscale.

Negli emendamenti del Governo è posto in luce un aspetto interessante: il fatto che il registratore di cassa, applicandosi a tutte le categorie in modo uguale (salvo le esclusioni di cui abbiamo parlato), diventi sostitutivo della ricevuta fiscale. Questo aspetto è interessante. Guai, infatti, se imponessimo ad un operatore la necessità di più adempimenti di carattere assolutamente identico ed analogo, l'uno per via cartacea e l'altro per via elettronica.

A questo proposito credo che sia interessante esaminare due aspetti di esperienze straniere (quello dei registratori di cassa come sanzione e quello dei registratori di cassa come premio) con una comune considerazione: che il registratore di cassa è valido come strumento facente fede fiscale, cioè come strumento probante. Esso non è, quindi, uno strumento induttivo, di invogliamento o di incentivazione, o di disincentivazione, bensì è uno strumento probante; tanto è vero che può essere imposto all'evasore presunto od al cattivo contribuente così come può essere offerto come premio al buon contribuente.

Ritengo che questo sia un aspetto importante che occorre tenere presente. Altri colleghi, se ne sono a conoscenza, potranno fornire ulteriori notizie riguardo all'esperienza effettuata da altri paesi in materia di impiego dei registratori di cassa.

Dobbiamo, tuttavia, dire che anche in Italia l'uso del registratore di cassa non è sconosciuto, dato che circa 250 mila operatori li hanno adottati per ragioni di comodità operativa. I registratori di

cassa sono in particolare largamente utilizzati dai grandi esercizi commerciali ai fini di un più agile controllo dell'operato dei dipendenti.

Credo di aver posto sul tappeto, con questa mia lunga illustrazione, molti degli aspetti che caratterizzano il provvedimento in discussione e che sono alla base dell'opportunità di prevedere l'installazione dei registratori di cassa e della bilancia elettronica.

Ritengo di dover anche sottolineare il fatto che l'introduzione di strumenti di controllo che consentano di evitare accertamenti di carattere induttivo ed elastico sia tanto più necessario quando a comportamenti fiscalmente scorretti si fanno corrispondere misure di carattere penale. L'introduzione di strumenti di controllo che consentano accertamenti chiari ed obiettivi si inquadra in un'ottica fiscale totalmente diversa rispetto a quella esistente nel nostro paese negli anni passati, che era caratterizzata dai criteri del concordato e della trattativa tra contribuente e fisco.

Ci sono paesi in cui le imposte vengono pagate a *forfait* ed il loro ammontare viene fissato in base ad una libera contrattazione tra contribuente e fisco, ma un simile criterio non si adatta alla mentalità del nostro paese ed alla complessità della vita economica che in esso si registra.

L'introduzione dei registratori di cassa potrà quindi consentire il conseguimento di utili risultati se non darà luogo ad interpretazioni arbitrarie e non sarà caratterizzata da distinzioni categoriali di mercato. Il nostro paese ha bisogno che si instauri un clima di collaborazione fiscale che superi l'attuale situazione di sfiducia reciproca esistente tra il contribuente stesso e la pubblica amministrazione.

Sono del parere che potrebbe risultare utile per la Commissione acquisire il giudizio delle categorie interessate alle misure contenute nel provvedimento in discussione. Una tale iniziativa sarebbe certo positiva al fine di contribuire all'instaurazione di un clima di maggiore colla-



borazione e fiducia tra contribuente e fisco.

È inoltre necessario, nel prendere in esame il disegno di legge all'ordine del giorno, procedere con grande chiarezza e serenità, oltre che con grande rispetto delle opinioni che ciascuno si sentirà di esprimere. L'esame delle norme in discussione deve essere attento ed approfondito, perché sarebbe davvero grave varare una legge che impone obblighi importanti a fasce vastissime di operatori ed essere successivamente costretti a modificarle a breve termine dalla sua entrata in vigore.

**PRESIDENTE.** La ringrazio onorevole Rossi di Montelera per l'ampia e circostanziata relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**LUIGI SPAVENTA.** Avendo ascoltato la ampia relazione dell'onorevole Rossi di Montelera, mi chiedo se non sia opportuno procedere all'immediata costituzione di un Comitato ristretto per vagliare le proposte di modifica suggerite dal relatore e quelle che altri colleghi abbiano in animo di presentare, per poterle valutare nel merito, al di là delle discussioni di carattere generale, per poi riprendere eventualmente la discussione sulle linee generali quando il Comitato ristretto avesse terminato i suoi lavori. Si tratta di uno dei casi in cui è possibile entrare direttamente nel merito, dando per scontati alcuni principi generali.

**PRESIDENTE.** Ritengo opportuno che la Commissione si pronunci in merito alla proposta formulata dall'onorevole Spaventa.

**GIUSEPPE D'ALEMA.** È possibile procedere alla nomina di un Comitato ristretto, ma normalmente uno scambio di idee di carattere generale viene effettuato prima di tale nomina.

**GIUSEPPE RUBINACCI.** Quella dell'onorevole Spaventa è una proposta pregiudiziale, per cui dovrebbe parlare uno a favore e uno contro.

**LUIGI SPAVENTA.** Chiarisco che con il mio intervento non ho inteso proporre una questione pregiudiziale.

**GIUSEPPE D'ALEMA.** Non è che io mi opponga. Ho intenzione di svolgere un breve intervento, per rispondere ad alcune considerazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Chiarisco che la proposta dell'onorevole Spaventa non ha come conseguenza l'estinzione della discussione sulle linee generali, che è rinviata a quando tutti i termini della questione saranno completamente chiariti, attraverso il lavoro del Comitato ristretto.

**GIUSEPPE D'ALEMA.** La prassi è che ciò avvenga dopo una prima discussione. Comunque, non sono contrario alla nomina immediata di un Comitato ristretto.

**RAFFAELE GARZIA.** L'onorevole Spaventa mi ha preceduto di un soffio, perché io avevo intenzione di formulare la stessa proposta relativamente alla nomina di un Comitato ristretto, attraverso il quale fosse anche possibile acquisire alcuni elementi dalle categorie interessate e dalle organizzazioni sindacali. Credo che la visione di un quadro completo del problema, vista tutta la problematica che il relatore ha sollevato, sia estremamente importante.

Non vorrei però che il ministro delle finanze ci facesse una seconda « sorpresa », vale a dire proponesse al Consiglio dei ministri l'approvazione di un decreto-legge sui registratori di cassa sigillati. Per quello che riguarda il gruppo della democrazia cristiana, desidero sottolineare che stiamo esaminando il disegno di legge in sede legislativa e che siamo quindi in una fase nella quale è possibile chiudere l'argomento con molta rapidità. Il mio gruppo non ha alcuna intenzione di ritardare l'approvazione del provvedimento, ma intende esaminarlo a fondo. Ritengo che un provvedimento di questo genere, qualora fosse adottato con decreto, presenterebbe alcuni aspetti sui quali dovremmo riflettere attentamente. È chiaro che io sto formulando una mera ipotesi.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. È una ipotesi che io avevo anticipato all'onorevole Garzia, a titolo personale.

Faccio presente alla Commissione che in materia fiscale le decisioni vanno assunte con la dovuta celerità, in quanto, oltre tutto, c'è il cosiddetto « effetto d'annuncio » con i danni che esso provoca e che sono stati sottolineati dal relatore. Faccio altresì presente che domani scadono i due anni dalla presentazione del disegno di legge alla Camera dei deputati.

RAFFAELE GARZIA. Desidero precisare che, a prescindere dalla dichiarazione del ministro, il problema è, a mio avviso, che la Commissione è in grado di adempiere al suo dovere senza essere sorpassata dal Governo. Io ritengo infatti che un Comitato ristretto, che cominci a lavorare subito, in maniera da permettere alla Commissione di riprendere la discussione di carattere generale entro breve tempo, sia uno strumento valido per procedere con rapidità estrema.

Il gruppo della democrazia cristiana, in definitiva, è favorevole alla nomina di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad esprimersi non nel merito del provvedimento, bensì sulla proposta dell'onorevole Spaventa, in ordine alla quale ha chiesto di parlare il Governo.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo si appresta entro il 31 luglio a presentare una serie di provvedimenti di natura fiscale connessi alla manovra di bilancio. Naturalmente non posso fare alcuna anticipazione per quanto riguarda la materia fiscale, materia che è tuttora in discussione e sulla quale non c'è ancora alcun orientamento preciso. Del resto, i caratteri generali dei provvedimenti sono stati abbondantemente anticipati e le discussioni che in ordine ad essi si stanno svolgendo sono riportate dalla stampa.

Io non sono affatto contrario alla costituzione di un Comitato ristretto e alla consultazione delle categorie e dei sindacati. Debbo rilevare però che da due anni a questa parte si è abbondantemente scritto sull'argomento, che è stato sviscerato in tutti i suoi aspetti. Il Parlamento, comunque, è sovrano: se ritiene di ascoltare nuovamente le categorie, lo può fare benissimo.

RAFFAELE GARZIA. In tal caso, sarebbe la prima volta.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ognuno di noi ha partecipato a convegni sui registratori di cassa, di cui (come nel caso del miracolo di San Gennaro) si parla sempre ed in ogni luogo.

Debbo altresì precisare che a fine mese non ci saranno « sorpresine », bensì grandi sorprese. Può darsi che una « sorpresa » sia necessaria, perché la « sorpresa » sia efficace: se si vuole realizzare una manovra sull'IVA, questa, infatti, deve essere a mio avviso riscossa dallo Stato e non trattenuta da altri.

Occorre quindi stabilire dei tempi molto precisi e ravvicinati per quanto riguarda il lavoro del Comitato ristretto e l'iter dei lavori della Commissione, altrimenti il Governo, nell'ambito della manovra che intende portare avanti e proprio perché è stato investito dai partiti della maggioranza della responsabilità di governare, dovrà governare e decidere.

GIUSEPPE RUBINACCI. Desidero intervenire sulla proposta dell'onorevole Spaventa e, me lo si consenta, anche sulla « sorpresa » del ministro delle finanze.

Onorevole ministro, noi di sorprese ne abbiamo già avute tante. Tra l'altro, una delle grosse sorprese che dovrebbero spaventare questo consesso è che i ministri finanziari hanno mentito al Parlamento, perché non è pensabile che si sia arrivati ad uno sfondamento del « tetto » di quella entità adducendo come motivazione lo errore che i ministri competenti avrebbero compiuto in materia di previsione e - sorpresa per sorpresa - vedremo anche.

FELICE BORGOGGIO. Stiamo al discorso che ha fatto Spaventa!

GIUSEPPE RUBINACCI. Sorpresa per sorpresa, allora c'è anche la sorpresa che il Parlamento riserverà al Governo. Non vedo perché l'onorevole Borgoglio si scaldi tanto: Se egli non si sente menomato dal fatto che il Governo abbia mentito al Parlamento è un altro discorso!

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Spaventa, credo che vi si debba aderire anche se l'argomento è stato sviscerato in altri momenti.

Pur essendo stato il relatore abbastanza esauriente nel trattare di tutti gli aspetti del provvedimento, credo che un maggiore approfondimento del problema vada effettuato, anche perché la grossa fascia di evasione si trova proprio nell'area della commercializzazione dei prodotti, specialmente per quanto riguarda la vendita al minuto.

Pertanto credo che, proprio per favorire un provvedimento non occasionale, che eviti problemi di costituzionalità, si debba immediatamente procedere alla nomina di un Comitato ristretto e, se opportuno (ed io lo ritengo opportuno), che si debba procedere anche a delle audizioni al fine di far scaturire da questa discussione un provvedimento serio.

MARIO USELLINI. La mia è solo una valutazione sul commento del ministro relativamente al fatto che il provvedimento giace dal 16 luglio 1980 in questo ramo del Parlamento.

Devo dire (e la cosa è connessa con la proposta dell'onorevole Spaventa) che ci troviamo in questa situazione non per responsabilità del Parlamento bensì per responsabilità del Governo perché, secondo me, il testo del disegno di legge numero 1885 è una dimostrazione dell'incapacità del Governo di porsi obiettivi e di proporre adeguate soluzioni. Che questa incapacità del Governo sia manifesta lo si rileva dal fatto che lo stesso Governo ha, ad un certo punto, ritenuto, in assenza del dibattito parlamentare, di sostitu-

re integralmente il testo e di fare una proposta più seria e concreta di soluzione del problema.

Non possiamo dimenticare che anche recentemente questo ramo del Parlamento e questa Commissione sono stati accusati, sulla stampa, proprio dai collaboratori del ministro delle finanze, di voler ritardare i lavori anche in materia di pregiudiziale tributaria. Ma lo stesso provvedimento ha subito la stessa sorte di questo, cioè solo quando il Governo gli ha dato una veste idonea noi abbiamo trovato spazio. Nego che il provvedimento iniziale avesse questa credibilità. Evidentemente questo parere è anche del Governo poiché esso lo ha sostituito con un altro testo. Pertanto non credo che si possa pregiudizialmente caricare su questo ramo del Parlamento la indisponibilità o la incapacità che il Governo ha manifestato. Non accetto che la Commissione venga attaccata sull'incapacità di rispondere a provvedimenti che sino a prova contraria, sono della maggioranza e quindi anche da me sostenuti, senza una seria discussione.

Desidero far rilevare che oggi stiamo esaminando, con l'accordo del Governo, un testo diverso, che il relatore ci ha fatto una relazione su un testo che non è quello del disegno di legge n. 1885 bensì un testo sostitutivo, che su questo testo sostitutivo non esiste una illustrazione del Governo, che le problematiche esposte dal relatore sono ancora in parte insolte (non è affatto vero che la società Olivetti è in grado di produrre 200 mila registratori di cassa) e che se questo provvedimento ha obiettivi diversi credo sia il caso di discuterne.

Concludo dicendo che siccome intendo partecipare attivamente ai lavori di questa Commissione ritengo che la proposta dell'onorevole Spaventa sia la più adeguata.

PRESIDENTE. Per evitare che si apra una discussione sulle dichiarazioni del ministro desidero dire da parte mia che mi

è parso di capire che il ministro abbia fatto presente alla Commissione soltanto il fatto che domani si celebrerebbe il secondo anniversario della presentazione del provvedimento, senza attribuire la responsabilità di questo — così mi è parso di capire — né al Parlamento, né al Governo. Pertanto, senza voler impedire la critica da parte dei colleghi, i quali hanno tutto il diritto di esprimersi come ritengono opportuno, non ritengo che la critica fosse diretta al Parlamento bensì al fatto che l'evoluzione del provvedimento ha subito vicende che potevano essere attribuite alla responsabilità dell'Amministrazione ma anche al Governo che con molta responsabilità ha fatto delle proposte dinanzi a noi. Chiedo dunque ai colleghi di limitarsi ad esprimere un parere soltanto sulla proposta dell'onorevole Spaventa.

ORAZIO SANTAGATI. Non mi preoccupa affatto la proposta Spaventa in quanto mi sembra abbastanza ragionevole e, dopo la problematica ed apertissima relazione dell'onorevole Rossi di Montelera, mi sembra che sia la via più adeguata per raggiungere l'obiettivo. Mai ho sentito una relazione così completa, piena di problemi e di interrogativi che non possono essere sciolti nell'ambito di una seduta plenaria ma che è meglio che vengano filtrati da un Comitato ristretto al quale può essere anche demandata la funzione di sentire talune categorie interessate e di ricevere altri chiarimenti di ordine tecnico che sfuggono alla valutazione sul piano politico.

Ciò che mi spaventa è quanto ha detto il ministro Formica. Non mi sembra che il discorso dei provvedimenti *in pectore* che il Governo si accinge a varare possa raccordarsi alla materia in esame. Penso, infatti, che tali provvedimenti facciano parte di una manovra macroeconomica da portarsi avanti entro quindici giorni, cioè entro i limiti temporali a disposizione del Governo, mentre è impensabile che in questo breve periodo il Governo sia in grado di far giungere le varie migliaia di registratori di cassa ne-

cessarie affinché il provvedimento in esame possa diventare applicabile.

Poiché un'approfondita discussione sul merito del provvedimento in esame non potrebbe, a mio parere, avere inizio prima della prossima settimana, sono favorevole all'immediata nomina di un Comitato ristretto, che svolga il proprio lavoro in tempi rapidi per mettere in condizione la Commissione di concludere celermente l'iter del provvedimento.

Il fatto che la Commissione lavori in sede legislativa, inoltre, dovrebbe escludere la sorpresa di cui parlava l'onorevole Garzia, cioè la possibilità che il Governo presenti un decreto-legge. Si tratterebbe, infatti, di un colpo di mano e non bisogna dimenticare che il Governo Cossiga cadde proprio a causa della presentazione di un decreto-legge. Ad un provvedimento che da due anni giace di fronte al Parlamento non possono certo essere attribuite le caratteristiche della necessità e dell'urgenza.

FELICE BORGOGGIO. Credo che non si possa addurre a motivazione del ritardo dell'inizio dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno la praticabilità o meno del testo originario. Questa Commissione ha dimostrato di essere ampiamente in grado di modificare le proposte del Governo ogni qualvolta si è manifestata la volontà politica di farlo.

Sono favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che concluda i propri lavori entro un termine prefissato, perché questo provvedimento deve essere approvato nel tempo più breve possibile. Credo, inoltre, che restando entro i limiti di tempo previsti, sia possibile ascoltare rappresentanti delle categorie interessate al provvedimento.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta dell'onorevole Spaventa di costituire un Comitato ristretto e ritiene che il provvedimento possa anche essere approvato prima delle ferie.

Circa il problema del ritardo con cui si affronta la discussione del provvedimento in esame, devo dire che le difficoltà sono da ricercarsi nell'ambito della maggioranza. Desidero ricordare che il Ministro venne in questa Commissione nel giugno dello scorso anno per parlare delle linee di politica tributaria del Governo e ci annunciò in quella occasione la presentazione degli emendamenti modificativi del provvedimento oggi in esame. Ebbene, il testo di questa modifica ci è giunto da qualche mese, avendolo la Commissione ricevuto mentre era impegnata ad affrontare il travagliatissimo iter del disegno di legge n. 1507.

Le ragioni del ritardo sono dunque da ricercarsi nella mancanza di accordo in seno alla maggioranza e nelle differenze esistenti tra i testi che ci vengono presentati dai vari ministri. La stessa relazione dell'onorevole Rossi di Montelera, inoltre, non pare incoraggiare l'approvazione di questo provvedimento.

Il gruppo comunista è favorevole ad un incontro con i rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, delle cooperative e dei sindacati ma ritiene che tale incontro possa esaurirsi in un'unica riunione del Comitato ristretto.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Ritengo che si debba registrare in questa occasione un clima di incertezza e la mancanza di quella volontà che in altri casi ha consentito a questa Commissione di superare difficoltà relative all'iter di altri provvedimenti.

Il gruppo socialdemocratico è del parere che il provvedimento in discussione debba essere approvato al più presto possibile e ritiene che sarebbe una iattura se esso dovesse essere sostituito da un decreto-legge.

Aderisco, pertanto, alla proposta dell'onorevole Spaventa di procedere all'immediata costituzione di un Comitato ristretto.

RAFFAELE GARZIA. Vorrei ricordare, a conferma di quanto diceva il collega Bernardini, che nel corso di un Ufficio di

Presidenza al quale partecipò il ministro e nel quale furono stabilite alcune priorità, i registratori di cassa erano al terzo punto, le misure fiscali sull'edilizia abitativa erano al quarto; che, se abbiamo invertito l'ordine del giorno, ciò è avvenuto in accoglimento di una richiesta del ministro. Tali scelte preferenziali, quindi, sono state compiute nell'Ufficio di Presidenza per agevolare il Governo in quelle che riteneva le priorità più logiche.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Io non intendo aprire una polemica. Qui non si tratta di stabilire le responsabilità dei singoli circa le procedure seguite, ma soprattutto le mie responsabilità nei confronti della Commissione. Siccome l'onorevole Bernardini ha detto che voleva regalare una « candelina » anche a me, desidero spiegare che non deve regalarmi alcuna « candelina », per una ragione molto semplice.

Innanzitutto, quando il Governo presenta un disegno di legge, quello è il disegno di legge e il Parlamento nella sua sovranità lo può modificare, stravolgere, respingere, approvare. La Commissione, quindi, non avrebbe dovuto aspettare gli emendamenti del Governo.

Vorrei precisare ancora che quando sono venuto dinanzi a questa Commissione, nel luglio dell'anno scorso e successivamente (il dibattito sulle dichiarazioni generali si è concluso a settembre), proprio su sollecitazione del Presidente dell'epoca, l'onorevole Battaglia, e su richiesta dell'onorevole Spaventa, che chiedeva al Governo di stabilire un ordine di priorità, io fissai tale ordine mettendo al primo punto la discussione sui registratori di cassa, quindi il *fiscal drag* e la revisione della curva dell'IRPEF. Quando fu fissato, verso la fine dell'anno, l'ordine dei lavori, tant'è vero che mi fu chiesto di fissare un calendario e un ordine relativamente ai provvedimenti da esaminare, ricordo che venne stabilita anche una serie di sedute referenti e di sedute in sede legislativa. In quella occasione fu anche

stabilito che, essendo già il provvedimento relativo all'adozione dei registratori di cassa in sede legislativa, fosse data priorità ai provvedimenti fiscali riguardanti l'edilizia abitativa, per poi riprendere, immediatamente dopo, quel provvedimento. In quella occasione, mi riservai di presentare, al momento della discussione, degli emendamenti.

Non c'è quindi da parte del Governo un ritardo nella presentazione degli emendamenti, poiché l'impegno era che sarebbero stati presentati all'inizio della discussione sul provvedimento. Una dichiarazione del Governo in quella sede aveva soprattutto il significato di sancire la propria disponibilità a rivedere il provvedimento. Infatti, poiché era stato sostenuto in seno alla maggioranza e in seno alle categorie interessate che il disegno di legge fosse inadeguato, il Governo volle esprimere la propria volontà di contribuire alla formulazione di eventuali modifiche migliorative, definendo nel contempo aperto il provvedimento. Non appena è stato fissato l'ordine dei lavori relativamente alla sede legislativa, alcuni mesi fa, il Governo ha provveduto a presentare i propri emendamenti.

Io non intendo compiere nei confronti della Commissione alcuna pressione, che non sarebbe né corretta né giusta (la Commissione farebbe bene a non accettarla), ma per ragioni di necessità, in relazione alle responsabilità che noi abbiamo come Governo nell'affrontare una manovra complessiva di bilancio, chiedo alla Commissione di poter fissare un termine ultimo per approvare, respingere, modificare, esprimere insomma la propria opinione in via definitiva sul disegno di legge, prima delle vacanze.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento farebbe parte del complesso di misure, nello ambito della manovra fiscale che il Governo si predispone ad operare. Pertanto, il Governo gradirebbe che il provvedimento fosse disponibile per quel tempo, in maniera da poterlo utilizzare nell'ambito della manovra complessiva.

Per la nostra responsabilità, prendiamo atto di quello che il ministro ci sta dicendo in questo momento: la Commissione sopperirà nella misura che ad essa sarà possibile.

Questa piccola polemica che si è sviluppata, forse avrebbe potuto non sorgere. Infatti, se la Commissione sta affrontando la discussione sul disegno di legge, lo sta facendo perché come Ufficio di Presidenza, senza una particolare e specifica sollecitazione del Governo, è stato stabilito di discutere il provvedimento, proprio perché esso ci appare di primaria importanza, nel momento in cui si discute di una serie di misure che possono riguardare anche materie connesse con i registratori di cassa.

Credo di poter concludere recependo l'orientamento della Commissione circa la istituzione di un Comitato ristretto. Ricepisco altresì l'opportunità che tale Comitato inizi e prosegua i suoi lavori nei tempi più brevi. Ritengo che, prima di stabilire una data relativamente alla conclusione dei lavori e dell'iter del provvedimento, dovremmo esaminare anche gli altri provvedimenti che dovranno essere presi in considerazione.

Invito i membri dell'Ufficio di Presidenza a trattenersi, al termine della seduta, per esaminare appunto quali altri provvedimenti debbano essere incardinati nei lavori della Commissione.

Invito i gruppi ad indicare i nominativi dei deputati che faranno parte del Comitato ristretto, con l'intesa di stabilire, a fine di seduta, un programma dei lavori del medesimo.

**LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore.** Prendo atto della decisione della Commissione di nominare subito un Comitato ristretto, anche se forse su un argomento così importante una breve discussione generale avrebbe potuto già cominciare a risolvere qualche aspetto problematico. Comunque, mi va bene così.

L'unica cosa che ritengo importante è che, non essendovi stata discussione sul-

le linee generali e non essendovi una relazione del Governo sul nuovo testo (si tratta di emendamenti i quali modificano in modo abbastanza rilevante il testo sul quale ho svolto la relazione) ...

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Gli emendamenti si illustrano da sé. La relazione è quella premessa al provvedimento.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Poiché il Comitato ristretto dovrà entrare direttamente nella materia senza che si sia svolta una discussione la quale abbia chiarito le posizioni dei vari gruppi, esso incontrerà maggiori difficoltà perché un conto è affrontare problemi specifici avendo ben chiare le linee di azione ed un conto è trovarsi per primi ad assorbire l'urto degli interventi sulla materia.

Pertanto chiedo che tutti gli emendamenti vengano presentati subito, in modo che il relatore li possa esaminare ed ordinare in senso logico e che il Governo possa esprimere la sua opinione su di essi; altrimenti il Comitato ristretto si troverà ad operare in un ginepraio intricato, senza seguire un filo conduttore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Spaventa di nominare un Comitato ristretto per una migliore formulazione degli articoli del disegno di legge.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a fare parte del Comitato ristretto oltre al relatore i deputati Adolfo Battaglia, Vinicio Bernardini, Felice Borgoglio, Giuseppe Carrà, Alberto Ciampaglia, Ezio Citterio, Raffaele Garzia, Orazio Santagati, Francesco Toni, Luigi Spaventa, Mario Usellini e Cesare Zappulli.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Proposta di legge dei senatori Amodeo ed altri: « Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3229).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Spini ed altri: « Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze » (1991).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

Risulta assorbita la proposta n. 1942.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Antonellis, Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Ciampaglia, Citterio, Conchiglia Calasso,

---

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1982

---

D'Alema, Fiandrotti, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Onorato, Pavone, Pierino, Rende, Rossi di Montelera, Rubinacci, Santagati, Sarti, Spaventa, Sposetti, Toni, Triva e Usellini.

*Si sono astenuti sulla proposta numero 3229:*

Antonellis, Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso, D'Alema,

Onorato, Pierino, Rubinacci, Santagati, Sarti, Toni e Triva.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO